

**Legge federale
sull'Ufficio del difensore civico federale
(Legge sul difensore civico, LDCiv)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...²;
visto il parere del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è:

- a. rafforzare la fiducia del pubblico nelle istituzioni della Confederazione;
- b. agevolare i rapporti tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità federali;
- c. contribuire nella misura del possibile a evitare o a risolvere in via breve e informale i conflitti tra le autorità federali e i cittadini;
- d. promuovere maggiore comprensione da parte delle autorità federali per le esigenze dei cittadini.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La legge è applicabile ai rapporti tra:

- a. persone fisiche e autorità federali;
- b. persone giuridiche di diritto pubblico o privato, per quanto non adempiano compiti federali, e autorità federali.

² Sono autorità federali:

- a. l'Amministrazione federale ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1–3 della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- b. i Servizi del Parlamento ai sensi della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002⁵;
- c. l'Amministrazione del Tribunale federale ai sensi degli articoli 22–24 della legge sul Tribunale federale del ...⁶ e delle sue disposizioni d'esecuzione;

¹ RS 101

² FF ...

³ FF ...

⁴ RS 172.010

⁵ RS ...; RU ... (FF 2002 7271)

- d. le persone fisiche e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che adempiono compiti federali e che hanno contatti frequenti con il pubblico.

³ L'Assemblea designa in un'ordinanza le organizzazioni di cui al capoverso 2 lettera d alle quali si applica la legge.

Sezione 2: Ufficio del difensore civico federale

Art. 3 Composizione

L'Ufficio del difensore civico federale si compone di un difensore civico, del suo sostituto e di un segretariato permanente.

Minoranza (Marty Kälin, Bühlmann, Leutenegger Oberholzer, Tillmanns)

¹ ...

² La carica di difensore civico può anche essere esercitata da due persone. In tal caso si avrà per quanto possibile riguardo ad un'equa rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi.

Art. 4 Elezione del difensore civico

¹ Il difensore civico è eletto dall'Assemblea federale.

² L'elezione del difensore civico è retta dagli articoli 130–131 e 138a della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002⁷, i cui articoli 135–137 sono applicabili per analogia.

³ Per quanto concerne l'eleggibilità, l'incompatibilità di funzioni, le attività accessorie, l'incompatibilità personale, la durata in carica del difensore civico e il giuramento sono applicabili per analogia gli articoli 5–10 della legge sul Tribunale federale del ...⁸.

Art. 5 Nomina del sostituto

Il sostituto è nominato dalla Conferenza di coordinamento, su proposta del difensore civico. È necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 6 Statuto del difensore civico e del suo sostituto

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti il difensore civico è indipendente.

² Nell'esercizio delle sue funzioni il sostituto ha il medesimo statuto del difensore civico.

⁶ RS ...; RU ... (FF 2001 4025)

⁷ RS ...; RU ... (FF 2002 7271)

⁸ RS ...; RU ... (FF 2001 4025)

Art. 7 Immunità

¹ Durante il suo mandato il difensore civico non può, senza il suo consenso scritto o previa autorizzazione scritta dell'Assemblea federale, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non connessi alla sua condizione o attività ufficiali.

² È fatto salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, trattandosi di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito dell'Assemblea federale, sempre che il difensore civico non lo dia egli stesso per scritto.

³ Il difensore civico che, al momento di entrare in carica, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare all'Assemblea federale che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ Il diritto all'immunità non può essere invocato quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima di entrare in carica.

Minoranza (Marty Kälin, Bühlmann, Eberhard, Gross Andreas, Jossen, Lutenegger, Oberholzer, Sandoz, Tillmanns, Weyeneth)

Stralciare

Art. 8 Compiti del difensore civico

¹ Il difensore civico adempie segnatamente i compiti seguenti:

- a. consiglia le persone fisiche o giuridiche nei loro rapporti con le autorità federali;
- b. funge da mediatore nei conflitti tra persone fisiche o giuridiche e autorità federali;
- c. sottopone alle autorità federali proposte concrete per migliorare i contatti con i cittadini.

² Il difensore civico emette pareri e raccomandazioni, ma non pronuncia decisioni né impartisce istruzioni.

³ Coordina la sua attività con quella delle autorità federali che assolvono compiti analoghi.

Art. 9 Organizzazione

¹ Per quanto attiene alla gestione delle risorse, l'Ufficio del difensore civico federale è aggregato ai Servizi del Parlamento.

² Il difensore civico è competente per la costituzione, la modifica e la fine dei rapporti di lavoro del personale della Segreteria.

³ Il personale dell'Ufficio del difensore civico federale adempie i suoi compiti secondo le istruzioni del difensore civico.

Art. 10 Disposizioni d'esecuzione

L'Assemblea federale emana sotto forma di ordinanza le disposizioni d'esecuzione contenenti norme di diritto relative all'Ufficio del difensore civico federale.

Art. 11 Segreto d'ufficio, professionale e d'affari e diritto di non deporre

¹ Il difensore civico, il suo sostituto e i suoi collaboratori sottostanno al segreto d'ufficio alla stessa stregua delle autorità che rilasciano le informazioni. Essi sono tenuti a serbare il silenzio circa le questioni professionali e gli affari che, per loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni, sono confidenziali.

² Il difensore civico, il suo sostituto e i suoi collaboratori rifiutano la deposizione in qualsiasi procedimento amministrativo, civile o penale in merito a fatti appresi nell'adempimento dei loro compiti, sempre che gli interessati non li liberino dall'obbligo di mantenere il segreto.

Art. 12 Rapporti

¹ Il difensore civico riferisce ogni anno alle Commissioni della gestione, all'attenzione dell'Assemblea federale, in merito alle sue attività. Il rapporto è pubblicato.

² Le Commissioni della gestione informano le Camere sul rapporto del Difensore civico e sulle relative incidenze sull'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

³ Il difensore civico può pubblicare altri rapporti.

Art. 13 Vigilanza da parte delle Commissioni della gestione

¹ Le Commissioni della gestione esaminano se il difensore civico adempie i suoi compiti legali.

² Sono applicabili i diritti d'informazione di cui all'articolo 153 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002⁹.

³ Qualora le Commissioni della gestione intendano consultare documenti che contengono dati personali, il difensore civico adotta le misure adeguate a tutela del segreto.

Sezione 3: Procedura**Art. 14** Apertura

¹ Il difensore civico interviene su richiesta o d'ufficio.

² Le richieste sono esenti da formalità.

⁹ RS ...; RU ...; (2002 7271)

³ Le richieste non incidono sui termini d'impugnazione né sostituiscono le istanze o i provvedimenti necessari alla tutela di diritti o al rispetto di obblighi.

Art. 15 Esame

¹ Il difensore civico decide se e come intende esaminare un caso.

² Se procede all'esame di un caso, il difensore civico ne informa le persone e le autorità interessate e dà loro l'opportunità di pronunciarsi.

³ I casi su cui è stata pronunciata una decisione passata in giudicato sono esclusi dall'esame del difensore civico.

Minoranza (Vermot, Bühlmann, Gross Anderas, Hubmann, Marty Kälin, Sandoz, Tillmanns, Vallender, Wittenwiler)

³ *Stralciare*

Art. 16 Criteri d'esame

Il difensore civico esamina se le autorità federali hanno agito conformemente al diritto, in modo opportuno ed equo.

Art. 17 Strumenti d'esame

Per accertare i fatti, il difensore civico ha in ogni momento il diritto di:

- a. ottenere informazioni scritte e orali da parte di autorità federali, cantonali e comunali;
- b. esigere la produzione di documenti da parte delle autorità federali;
- c. ottenere informazioni da terzi;
- d. effettuare ispezioni.

Art. 18 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità federali collaborano all'accertamento dei fatti.

² Nei riguardi del difensore civico, le autorità federali sono sciolte dal segreto di funzione.

Art. 19 Risultanze dell'esame

¹ Il difensore civico informa il richiedente e l'autorità federale in merito alle risultanze del suo esame.

² Il difensore civico tenta una mediazione tra il richiedente e l'autorità federale e può sottoporre loro relative proposte.

³ Se non è possibile raggiungere un'intesa, il difensore civico rivolge una raccomandazione agli interessati.

⁴ Il difensore civico può informare altre autorità e il pubblico.

Art. 20 Provvedimenti

¹ L'autorità federale prende atto delle risultanze dell'esame del difensore civico e decide quali provvedimenti occorra adottare.

² Informa della sua decisione il difensore civico e il richiedente.

Art. 21 Gratuità

Le prestazioni dell'Ufficio del difensore civico federale sono gratuite.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum.

² La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958¹⁰

Art. 1 cpv. 1 lett. c^{bis} (nuova)

¹ La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, tali:

c^{bis}: il difensore civico federale;

Art. 10 cpv. 2 primo periodo

Il Tribunale federale giudica come istanza unica, secondo l'articolo 106 capoverso 1 lettera c della legge sul Tribunale federale del ...¹¹, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a–c^{bis}.

2. Legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002¹²

Titolo prima dell'art. 138a (nuovo)

Capitolo 3^{bis}: Elezione del difensore civico federale

Art. 138a (nuovo)

¹ L'Assemblea federale elegge il difensore civico federale secondo le regole applicabili alle elezioni dei membri dei tribunali della Confederazione.

² Le competenze della Commissione giudiziaria (art. 40a) sono assunte dalla Conferenza di coordinamento.

Art. 140 cpv. 2 primo periodo

² Una commissione dell'Assemblea federale plenaria dà il proprio preavviso sull'elezione, eccettuata quella del segretario generale dell'Assemblea federale e del sostituto del difensore civico federale.

¹⁰ RS 170.32

¹¹ RS ...; RU ...; (FF 2001 4025)

¹² RS ...; RU ...; (FF 2002 7271)

3. **Legge federale del 6 ottobre 1989¹³ concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati**

Art. 1 cpv. 1

¹ L'Assemblea federale stabilisce mediante ordinanza l'importo degli onorari dei membri del Consiglio federale, dei membri del Tribunale federale, del cancelliere della Confederazione come pure del difensore civico federale (magistrati). I membri del Tribunale federale, il cancelliere della Confederazione e il difensore civico federale ricevono un onorario fissato in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale.

4. **Legge del 24 marzo 2000¹⁴ sul personale federale**

Art. 2 cpv. 1 lett. b

¹ La presente legge è applicabile al personale:

- c. dei Servizi del Parlamento ai sensi della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002¹⁵ e dell'Ufficio del difensore civico federale ai sensi della legge federale del ...¹⁶ sull'Ufficio del difensore civico federale;

Art. 35 cpv. 2

² Fanno eccezione a questa regola le decisioni in prima istanza del Consiglio federale e dei dipartimenti come pure le decisioni della Delegazione amministrativa, del segretario generale dell'Assemblea federale e del difensore civico federale. Il Consiglio federale può escludere mediante ordinanza altre decisioni in prima istanza.

Art. 37 cpv. 2

² Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e dell'Ufficio del difensore civico federale come pure del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni complete o divergenti.

Minoranza I (Eberhard, Lustenberger, Scherer Marcel, Schibli)

Non entrare in materia

Minoranza II (Schibli, Eberhard, Fehr Hans, Glur, Lustenberger, Scherer Marcel, Weyeneth)

Respingere nella votazione sul complesso

¹³ RS 172.121

¹⁴ RS 172.220.1

¹⁵ RS ...; RU ...; (FF 2002 7271)

¹⁶ RS ...; RU ...; (FF...)